



*il valore delle persone ...*

# FONDO NUOVE COMPETENZE



Versione al: 30/08/2021

## Il Fondo nuove competenze

L'obiettivo principale del Fondo nuove competenze è quello di migliorare il sistema produttivo attraverso un'attenta analisi delle competenze dei lavoratori e dei loro bisogni formativi con la creazione di corsi/percorsi formativi su misura per stimolare l'innovazione e la crescita aziendale, puntando sul rafforzamento delle competenze digitali e tecniche.

In questo modo si otterrà il duplice effetto da un lato per le imprese di avvalersi di personale più qualificato e dall'altro di favorire lo sviluppo professionale dei lavoratori all'interno delle aziende e la loro futura ricollocazione nel mercato del lavoro.

Per colmare l'obsolescenza delle competenze, il Fondo, grazie ai contributi dello Stato e del FSE – Pon Spao, gestito dall'Anpal - rimborsa il costo, inclusi i contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione, destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.

Il Fondo nuove competenze si rivolge ai datori di lavoro privati che abbiano stipulato (ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D. L. n. 34/2020 e dell'art. 4 del D. L. n. 104/2020), per mutate esigenze organizzative e produttive o per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, **accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro** ("accordi collettivi"), sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nazionali più rappresentative o dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda.

## Gli accordi collettivi

Gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro dovranno:

- essere sottoscritti entro i termini previsti dall'Avviso pubblicato sul sito dell'Anpal;
- prevedere **progetti formativi** che mirino allo sviluppo delle competenze
- includere il **numero dei lavoratori coinvolti** nell'intervento e il **numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a tali percorsi**;
- dimostrare, nei casi di erogazione della formazione da parte della stessa impresa, il possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto;
- indicare il **limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze** (per ogni lavoratore pari a 250 ore);
- individuare i **fabbisogni del datore di lavoro** in termini di nuove o maggiori competenze necessarie per qualificare e riqualificare i lavoratori in relazione alle innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di prodotto o di servizi introdotte in azienda;
- prevedere lo **sviluppo di nuove skills** con l'obiettivo di incrementare l'occupabilità dei lavoratori, anche al fine di promuovere processi di **ricollocazione in altre realtà lavorative**.

Le agevolazioni previste dal Fondo nuove competenze possono essere cumulate con quelle previste dai Fondi Interprofessionali, consentendo così alle aziende di formare i propri lavoratori in modo del tutto gratuito.

## Cos'altro serve oltre all'accordo collettivo

L'accordo di rimodulazione dell'orario di lavoro per la formazione dei propri dipendenti non è l'unico documento che serve per accedere al Fondo Nuove Competenze 2021.

Ogni azienda deve, infatti, consegnare anche il **piano di formazione specifica**, il cui obiettivo è quello di **colmare i gap** presenti nella preparazione dei lavoratori rispetto agli obiettivi Ue e precisamente di:

- **Upskilling**, o consolidamento e aggiunta delle competenze necessarie per svolgere al meglio le proprie mansioni, continuando a saper fare il proprio lavoro in modo adeguato ai tempi, rendendo così la prestazione più efficace.
- **Reskilling**, o riqualificazione delle competenze, con una vera e propria ri-formazione dei lavoratori, fornendo loro competenze totalmente differenti che consentano di poter aspirare a ruoli diversi, anche più importanti.

Pur non essendoci un format definito, un buon piano formativo deve contenere:

- l'individuazione delle competenze di ogni lavoratore coinvolto
- la personalizzazione dei percorsi di formazione
- lo svolgimento e la durata delle attività
- il soggetto erogatore
- l'attestazione delle competenze acquisite nei percorsi

### **Lavoratori in somministrazione o interessati da ammortizzatori sociali o da trattamenti di integrazione salariale**

Il Fondo Nuove Competenze **può essere esteso** ai lavoratori con contratto di somministrazione a tempo indeterminato che a tempo determinato. L'istanza deve essere presentata dal datore di lavoro, ovvero dall'agenzia per il lavoro alla quale il lavoratore è iscritto.

Nel caso in cui in azienda ci siano lavoratori **interessati da ammortizzatori sociali** o da trattamenti di integrazione salariale, allora il discorso cambia, in quanto:

- il Fondo Nuove Competenze è una **politica attiva** per il lavoro
- il Fondo Nuove Competenze copre anche il *training on the job*

### **Come fare quindi in caso di ammortizzatori sociali?**

La risposta è semplice: i lavoratori da inserire nel piano di formazione devono aver terminato il periodo di cassa integrazione, anche **il giorno prima**. Questo perché per accedere alla formazione c'è bisogno della presenza del lavoratore, sia che i corsi siano sul luogo di lavoro che, come spesso accade, tramite piattaforma a distanza.

Il Fondo Nuove Competenze rappresenta un'opportunità di apertura e rilancio, permettendo alle aziende in forte crisi e con ammortizzatori sociali attivi, di **formare solo una parte** dei propri lavoratori, ovviamente a rotazione e senza costi, dando così alle aziende la possibilità di crescere anche in un momento di difficoltà.

Le aziende possono scegliere anche la modalità di formazione del **training on the job**.

Il ricorso alla formazione in questa modalità è possibile solo se:

- sia previsto dal progetto formativo e sia coerente
- le ore del training on the job sono funzionali allo sviluppo delle competenze dei lavoratori

### **Come e dove presentare la domanda per accedere al Fondo nuove competenze**

La presentazione dell'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o da un suo delegato, anche digitalmente, potrà avvenire solo a partire dalla pubblicazione dell'Avviso sul sito dell'Anpal. L'istanza potrà essere presentata per **singola azienda** attraverso il **Modello di istanza A** o **cumulativa** attraverso il **Modello di istanza B**, unitamente ai seguenti documenti:

- accordo collettivo;
- progetto formativo;
- elenco dei lavoratori coinvolti, con l'indicazione per ciascuno di essi del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell'orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze;
- eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento di identità del delegante.

Nel caso di gruppi societari l'istanza potrà essere presentata dalla capogruppo anche per conto delle società controllate.

Nel caso in cui le imprese accedano al Fondo nuove competenze per il tramite di avvisi su conto sistema di un Fondo Paritetico Interprofessionale o tramite il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, l'istanza potrà essere presentata dal Fondo in nome e per conto delle imprese aderenti.

I datori di lavoro che avranno già presentato istanza potranno inviare una nuova domanda per l'accesso al Fondo nuove competenze, relativa a lavoratori diversi da quelli indicati nella prima istanza.

Il datore di lavoro che richiederà il contributo dovrà essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e, inoltre, assicurare di non beneficiare di altri finanziamenti pubblici per il recupero del costo del lavoro relativo alle stesse ore di formazione previste dal progetto.

### **I tempi di realizzazione dei percorsi formativi**

I percorsi per lo sviluppo delle competenze dovranno essere realizzati entro **90 giorni** dall'approvazione della domanda. Nel caso di istanza presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori il termine per realizzare i percorsi di sviluppo sarà elevato a **120 giorni**.

### **Come sarà erogato il contributo**

L'erogazione del contributo sarà eseguita da INPS, su richiesta di ANPAL, in due tranche: **anticipazione del 70% e saldo**.

Il saldo potrà essere richiesto al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori nei successivi 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze.

La richiesta di saldo dovrà necessariamente essere corredata:

- dalle **attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite** dai singoli lavoratori e rilasciati in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze;
- dall'**elenco dei lavoratori coinvolti**, con l'indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore dell'orario di lavoro effettivamente ridotte e impiegate nei percorsi di sviluppo delle competenze;
- le **informazioni sui lavoratori partecipanti** come previsto dall'apposito allegato dell'Avviso pubblicato sul sito dell'Anpal.

Oltre a questi documenti, le aziende devono conservare tutta la documentazione amministrativa, in copia conforme o direttamente in originale, per almeno i **10 anni successivi**.

In particolare, vanno conservati:

- **Il registro delle presenze**

Attraverso i registri, in qualsiasi momento, sarà possibile verificare:

- la rimodulazione delle ore di formazione
- le presenze dei singoli lavoratori
- la modalità della formazione, sia essa cioè in presenza o a distanza

- **I contratti di lavoro dei dipendenti coinvolti nel Fondo Nuove Competenze**

Attraverso la consultazione dei contratti di lavoro, in qualsiasi momento sarà possibile controllare e verificare i parametri relativi al costo del lavoro per il singolo dipendente coinvolto.

- **Liste dei lavoratori interessati da ammortizzatori sociali o da trattamenti di integrazione salariale**

Le aziende devono conservare un report in cui ci sia l'elenco dei dipendenti in:

- Cassa integrazione
- Contratto di solidarietà
- Tis

Questo è un documento molto importante per avere la conferma del Fondo, perché, come più volte sottolineato dall'Anpal, le due misure non sono compatibili, almeno se considerate nello stesso periodo di tempo.

- **Il contratto di formazione**

Va conservato anche il contratto di formazione che l'azienda stipula con il soggetto o ente chiamato ad attivare il percorso di formazione per i propri dipendenti.

## Riferimenti legislativi

Tutti i dettagli su normative, Avviso e relativi allegati sono disponibili all'interno del sito [ANPAL](#).

## **CONFORM S.c.a.r.l.**

### **Sede Legale e Operativa Accreditata Regione Campania e Certificata SGQ**

Località Collina Liguorini snc - 83100 Avellino

C.F. e P.IVA 01957750647

Tel +39 08251805405/06/50

Fax +39 0825756359

### **Sede Operativa Accreditata Regione del Veneto e Certificata SGQ**

Padova, Via della Croce Rossa, N. 34

Tel +39 049625261

Sito Web: [www.conform.it](http://www.conform.it)

PEC: [conform@certificazioneposta.it](mailto:conform@certificazioneposta.it)

E-mail: [conform@conform.it](mailto:conform@conform.it)

### **Sedi operative Certificate SGQ**

Modena, Via Aristotele, 195

Milano, Via Camperio Manfredo, 8

Roma, Via Boncompagni, 6

Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna, 1,

Saluzzo (CN), Corso Italia, 86

Lanciano, Viale Cappuccini, 76

Foggia, Corso Garibaldi, 72

Matera, P.za della Concordia, Borgo La Martella